

Publicato il 23/02/2018

N. 01148/2018REG.PROV.COLL.
N. 02174/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2174 del 2017, proposto da:

Casareale Sergio, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Casareale, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria sezionale al Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Gravina in Puglia, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 01372/2016, resa tra le parti, e per l'esame della domanda volta a:

- accogliere il ricorso e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità del parziale rigetto sulla richiesta di accesso agli atti presentata

dall'istante in data 12 febbraio 2016, con obbligo per il Comune di Gravina in Puglia di procedere alla integrale ostensione di tutti gli atti e/o documenti detenuto dall'Ente resistente.

- dichiarare l'obbligo, per il Comune di Gravina, di consentire l'estrazione di copie di tutti gli atti di cui alla summenzionata richiesta di accesso, mediante trasmissione in via telematica all'indirizzo pec a tal uopo già specificato dal ricorrente, con pagamento dei relativi diritti nella misura forfettaria di €.16,00;
- condannare, il Comune di Gravina, in persona del suo Sindaco pro tempore, alla rifusione di spese e compensi tutti di giudizio.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti; Rilevato che nessuno è comparso per le parti costituite;

FATTO e DIRITTO

1. Il Tribunale amministrativo per la Puglia, Bari, con sentenza 13 dicembre 2016, n. 1372, ha dichiarato cessata la materia del contendere per la parte della domanda di accesso agli atti relativa alla ostensione dei provvedimenti con i quali il Comune di Gravina aveva provveduto ad incaricare la società Gestam di procedere al censimento di tutti i beni immobili comunali, atteso che detta documentazione veniva prodotta in giudizio ad opera della difesa del Comune.

Circa la richiesta di ostensione di tutti gli atti comprovanti l'esistenza dei beni di proprietà dell'ente ed il loro stato giuridico (detenzione, affitto, comodato, concessione, ecc.), la sentenza ha ritenuto la domanda infondata in quanto, sussistendo l'obbligo ex l. n. 33 del 2013, a carico degli enti locali, di procedere alla pubblicazione di tutti gli atti concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, l'istanza al Comune di Gravina era superflua, potendo ogni cittadino interessato accedere al sito *online* e ottenerne le informazioni ovvero i dati richiesti.

Infine, con riferimento all'ulteriore documentazione sui contratti di locazione dei beni, la sentenza rilevava che la loro esistenza era sfornita di prova.

2. Ritiene il Collegio, in primo luogo, che il diritto di accesso sia riconosciuto solo per atti esistenti e detenuti dall'Amministrazione: non si possono accogliere istanze non corredate dalla prova dell'esistenza degli atti di cui viene chiesto l'accesso, come nella specie, salvo il limite che, se il ricorrente fornisce argomenti e indizi circa l'esistenza degli atti di cui chiede l'accesso, spetterà all'Amministrazione fornire la prova contraria.

Nel caso in esame, riguardo all'ulteriore documentazione sui contratti di locazione dei beni, la sentenza bene ha rilevato che la loro esistenza era sfornita di prova, avendo l'attuale appellante sviluppato una argomentazione tautologica (i documenti non possono non esserci), evidentemente inidonea a fornire valore indiziario circa l'esistenza materiale dei documenti di cui si chiede l'ostensione.

3. Inoltre, deve condividersi l'assunto della sentenza per cui per gli atti concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio, in quanto atti a pubblicazione obbligatoria, il relativo diritto di accesso è soddisfatto con la mera loro pubblicazione.

Infatti, l'art. 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), stabilisce: «*Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione*» (comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016).

In particolare, il comma 2 specifica: «*Ai fini del presente decreto, per pubblicazione si intende la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione*».

Pertanto, nel caso di atti soggetti a pubblicazione - come quelli in questione - il diritto si esercita da parte di chiunque direttamente e immediatamente, senza autenticazioni o identificazioni, rendendo obsoleta e superata la tradizionale forma di accesso documentale che, riguardo ai predetti atti,

risulterebbe inefficiente perché comporterebbe una duplicazione di attività e procedimenti amministrativi, priva di utilità pubblica o privata.

4. Alla luce delle predette considerazioni, l'appello va respinto perché infondato.

Nulla si dispone per le spese del presente grado di giudizio, mancando la costituzione in appello del Comune; ma va confermata la statuizione sulle spese del primo grado di giudizio, poiché l'attuale appellante è stato in parte soccombente in merito alle domande proposte, con conseguente legittima possibilità di parziale condanna alle spese a suo carico, con decisione insindacabile in appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Severini, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Alessandro Maggio, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

L'ESTENSORE
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti

IL PRESIDENTE
Giuseppe Severini

IL SEGRETARIO